

Bando per l'assegnazione agli studenti di contributi finanziari per lo svolgimento di tirocini curriculari

IL RETTORE

- VISTO il D.I. 25 marzo 1998 n.142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento"
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"
- VISTO il D.M. 17 dicembre 2013, n. 1044 "Attribuzione risorse per tirocini curriculari ai sensi del D.L. 28 giugno 2013, n.76, art.2, commi 10,11,12 e 13, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 99"
- VISTO il D.M. 8 agosto 2019 n. 738 (FFO 2019), con particolare riguardo all'art.9 "Interventi a favore degli studenti"
- CONSIDERATO che, ai sensi della precitata normativa, all'Università degli Studi di Genova sono state attribuite risorse per sostenere finanziariamente i tirocini curriculari
- CONSIDERATO che con Bando emesso con D.R. 950 del 10.03.2021, è stata assegnata una parte del finanziamento attribuito
- Vista la nota Prot.n. 0018387/09.12.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Indicazioni operative per l'attuazione degli interventi relativi alla programmazione triennale delle Università 2019-2021, al Fondo Giovani e ai tirocini curriculari"

DECRETA

ART.1

(Oggetto del concorso)

1. E' indetta la selezione per l'assegnazione di un contributo finanziario per lo svolgimento, nel periodo di cui al successivo art. 2, di un tirocinio curriculare avente i seguenti requisiti:
 - durata di almeno tre mesi (esclusi eventuali periodi di sospensione derivanti da emergenza Covid-19 o per chiusura aziendale)
 - riconoscimento in carriera di almeno 6 crediti formativi universitari (CFU) come attività di tirocinio.
 - Soggetto promotore del tirocinio è l'Università degli Studi di Genova
2. Sono esclusi dal presente bando:
 - i tirocini curriculari in cui l'Università degli studi di Genova è soggetto ospitante
 - i tirocini attivati all'interno di Corsi di studio appartenenti a classi di Laurea direttamente abilitanti alla professione (Lauree sanitarie –Decreto ministeriale del 19 febbraio 2009; Lauree magistrali a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria- DM 249/2010)
 - i tirocini per i quali il tirocinante abbia già ricevuto un contributo finanziario pari o superiore a € 400 mensili
 - i tirocini attivati nell'ambito del progetto di mobilità Erasmus

3. Il contributo può configurarsi come finanziamento oppure come cofinanziamento del tirocinio effettuato:
 - E' **finanziamento** nel caso in cui il tirocinante non abbia ricevuto, da parte del soggetto ospitante o da altri soggetti, alcun contributo a sostegno del tirocinio.
 - E' **cofinanziamento** nel caso in cui il tirocinante abbia ricevuto da parte del soggetto ospitante o da altri soggetti, un contributo a sostegno del tirocinio.

L'importo assegnato varia in relazione alla tipologia:

- **Finanziamento**: l'importo è di € 400 lordi mensili
 - **Cofinanziamento** (di importo inferiore a € 400 mensili): l'importo è tale da raggiungere un finanziamento totale di € 400 mensili.
4. I contributi di cui al punto 3 verranno erogati, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, agli studenti dell'Università degli Studi di Genova in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, sulla base della graduatoria di cui al successivo art. 5.
 5. Il contributo sostiene finanziariamente fino ad un massimo di 4 (quattro) mensilità.
 6. Il contributo assegnato allo studente beneficiario è soggetto a tassazione IRPEF, secondo la normativa vigente.
 7. Ciascun richiedente può fare domanda di contributo per un unico tirocinio

ART. 2

(Requisiti per la partecipazione)

I candidati devono possedere i seguenti requisiti:

- a. essere uno studente regolarmente iscritto ad un corso di laurea o di laurea magistrale presso l'Università degli Studi di Genova nel periodo di svolgimento del tirocinio;
- b. aver svolto un tirocinio curriculare, promosso dall'Università degli Studi di Genova, avente una durata di almeno tre mesi (esclusi eventuali periodi di sospensione derivanti da emergenza Covid-19 o per chiusura aziendale), con data di inizio a partire dal 01/11/2020 e concluso entro il 31/12/2021, al quale siano riconosciuti almeno 6 CFU come attività di tirocinio.

ART. 3

(Modalità e termini di presentazione delle candidature)

La candidatura (domanda e relativi allegati) dovrà essere presentata, esclusivamente, pena l'esclusione, attraverso l'apposita procedura on-line disponibile all'indirizzo <http://servizionline.unige.it/studenti/settore-placement/bandi>

La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo (All.1 del presente bando) disponibile alla pagina <https://unige.it/lavoro/bando-borse-tirocini-curriculari>

Alla domanda dovrà essere allegata:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Inoltre, se del caso:

- autocertificazione degli esami sostenuti e non ancora registrati, con relative votazioni e crediti (reperibile all'indirizzo <https://servizionline.unige.it/studenti/modulistica>)
- giustificativo di pagamento o ricevuta o attestazione del contributo ricevuto nel caso di tirocinio sostenuto finanziariamente da parte del soggetto ospitante o da altri soggetti
- attestazione reddituale ISEE valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. **N.B.:** Sarà considerato l'ultimo valore ISEE presentato in fase di iscrizione. E' facoltà del candidato allegare alla domanda di candidatura un'attestazione ISEE più recente. La mancata presentazione dell'attestazione ISEE non determina l'esclusione dalla procedura selettiva: in sede di valutazione, al valore ISEE, verranno attribuiti 0 punti.

Responsabile del procedimento

Paola Pugliese

settoretirocini@unige.it

0102099648

La candidatura deve essere presentata entro le ore 12.00 del 14.06.2022

Saranno esclusi dalla procedura i candidati che non presenteranno la candidatura secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente articolo.

ART.4
(Formazione della graduatoria)

Le domande dei candidati in possesso dei requisiti di cui all'art.2 del presente bando saranno valutate da apposita Commissione, nominata dal Rettore.

Per la valutazione, la Commissione disporrà complessivamente di un punteggio pari a 30 punti, così ripartiti:

Regolarità percorso di studio	punteggio
Regolare	5 punti
Non regolare	0 punti

Votazione media ponderata degli esami	punteggio
fino a 20	2 punti
da 20,1 a 24	4 punti
da 24,1 a 26	6 punti
da 26,1 a 28	8 punti
da 28,1 a 30	10 punti

Valore ISEE-U	punteggio
fino a 15.000,00 euro	15 punti
da 15.000,01 a 25.000,00 euro	12 punti
da 25.000,01 a 35.000,00 euro	10 punti
da 35.000,01 a 45.000,00 euro	8 punti
da 45.000,01 a 55.000,00 euro	5 punti
da 55.000,01 a 65.000,00 euro	2 punti
oltre i 65.000,00 euro	1 punto

ART. 5
(Selezione ed esiti)

Alla luce degli esiti valutativi, la Commissione, a suo insindacabile giudizio, stilerà una graduatoria.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web di Ateneo alla pagina

<https://unige.it/lavoro/bando-borse-tirocini-curricolari>

La pubblicazione ha, a tutti gli effetti, valore di notifica.

L'Università di Genova assegnerà i contributi finanziari agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

A parità di punteggio nella graduatoria, ai fini dell'attribuzione del contributo, verrà data la precedenza agli studenti che abbiano concluso tutti gli esami previsti dal corso di laurea.

In caso di ulteriore parità, verrà data precedenza al candidato con il valore ISEE più basso.

ART. 6
(Verifica delle dichiarazioni)

L'Università degli Studi di Genova si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ART. 7
(Esclusione di responsabilità)

L'Università degli Studi di Genova non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione da parte del candidato oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'Università degli Studi di Genova non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di partecipazione nei termini e nei modi previsti, né per eventuali interruzioni di rete né per cause comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 8
(Trattamento dati)

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Università degli Studi di Genova in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e ss.mm. (Codice in materia di protezione dei dati personali), per quanto compatibile.

F.TO IL RETTORE
Prof. Federico Delfino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.